

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2009/4/CE DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2009

sulle contromisure volte a prevenire e rilevare la manipolazione delle registrazioni dei tachigrafi, che modifica la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(5) Occorre modificare di conseguenza gli allegati I e II della direttiva 2006/22/CE.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(6) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio ⁽²⁾,

vista la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

considerando quanto segue:

Articolo 1

La direttiva 2006/22/CE è modificata come segue:

- (1) In conformità dell'articolo 15 della direttiva 2006/22/CE, le modifiche degli allegati della stessa direttiva che si rendano necessarie per adeguare questi ultimi all'evoluzione delle migliori prassi nell'ambito dell'applicazione e dei controlli dei periodi di guida e riposo devono essere adottate in base alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.
- (2) In seguito all'introduzione del tachigrafo digitale la Commissione è stata informata di una nuova minaccia costituita dall'installazione di dispositivi intesi a frodare il sistema e pregiudicare in tal modo l'efficacia dell'attuazione della legislazione sociale nel settore dei trasporti su strada.
- (3) Occorre pertanto provvedere a che gli Stati membri includano nei controlli su strada e presso le imprese appositi controlli di tale apparecchio.
- (4) Affinché tali controlli siano efficaci, è inoltre necessario definire con maggiore precisione la strumentazione standard da fornire ai funzionari incaricati dell'applicazione della normativa.

1) nella parte A dell'allegato I, è aggiunto il seguente punto 5:

«5) all'occorrenza, e tenendo debitamente conto della sicurezza, l'apparecchio di controllo installato nei veicoli per rilevare il montaggio e/o l'uso di eventuali dispositivi intesi a distruggere, sopprimere, manipolare o alterare dati, oppure intesi a interferire con qualsiasi parte dello scambio elettronico di dati tra i componenti dell'apparecchio di controllo, oppure che ostacolano o alterano i dati nei suddetti modi prima della cifratura.»

2) l'allegato II della direttiva 2006/22/CE è modificato come segue: è aggiunto il seguente punto 3:

«3) apparecchiatura specifica d'analisi, dotata di programmi informatici adeguati, per verificare e confermare la firma digitale che accompagna i dati, come pure programmi specifici atti a fornire il profilo di velocità dei veicoli prima dell'ispezione del loro apparecchio di controllo.»

⁽¹⁾ GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 35.

⁽²⁾ GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.

